Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 maggio 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 136 DEL 24 MAGGIO 1963:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 25: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità** - Bollettino della estrazione delle obbligazioni 5,50 % serie ordinaria, effettuata il 15 maggio 1963.

(5089)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 2071.

Classifica in comprensorio di bonifica montana del territorio dell'Oltre Po Pavese, ricadente nella provincia di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pavia in data 10 luglio 1961 per la classifica, quale comprensorio di bonifica montana, del territorio dell'Oltre Po Pavese, in provincia di Pavia;
Vista la corografia in scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;
Viste le lettere n. 1034 in data 26 febbraio 1962 del Ministero dei lavori pubblici e n. 120034 in data 13 novembre 1962 del Ministero del tesoro;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio dell'Oltre Po Pavese, ricadente nella provincia di Pavia, esteso per ha. 37.000 e delimitato secondo la linea segnata in verde nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, con la denominazione di « Oltre Po Pavese ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1962

SEGNI

RUMOR — SULLO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1963, n. 677.

Istituzione di un posto di assistente di ruolo convenzionato presso la cattedra di « Gerontologia » della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Firenze il 1° marzo 1962, nonchè l'annesso atto aggiuntivo in data 27 giugno 1962, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Gerontologia » della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

Art. 3.

I contributi annui a carico delle Società Farmitalia, Carlo Erba e Lepetit di Milano vengono determinati in lire 2.400.000 (duemilioniquattrocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in lire 480.000 (quattrocentottantamila) da destinarsi al trattamento economico di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università degli studi di Firenze si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1963.
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 80. — VILLA

Repertorio n. 525

Convenzione per la istituzione di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Gerontologia » della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantadue e questo giorno primo del mese di marzo, in Firenze, in una sala del Rettorato dell'Università, avanti a me dott. Tullio Gallo, nato a Trento il 17 febbraio 1903, direttore amministrativo dell'Università di Firenze, delegato ai rogiti con decreto rettoriale del 1° luglio 1950, sono comparsi i signori:

Archi prof. Giovanni Gualberto, nato a Faenza (Ravenna) il 7 giugno 1908, e domiciliato a Firenze, piazza San Marco n. 4, nella sua qualità di rettore dell'Università degli studi di Firenze debitamente autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università del 15 dicembre 1961 che si allega sotto la lettera « A »;

Pardini dott. Vincenzo, nato a Lucca l'11 gennaio 1903, e domiciliato a Firenze, viale Morgagni n. 59, nella sua qualità di direttore della Società Farmaceutici Italia - filiale di Firenze, delegato alla stipulazione della presente convenzione dalla Società Farmaceutici Italia stessa con procura speciale in data 27 luglio 1961, che si allega sotto lettera « B »;

Gherardi dott. Antonio, nato a Vergato (Bologna), il 4 maggio 1903, e domiciliato a Milano, via Imbonati, 24, quale rappresentante della Società « Carlo Erba » di Milano, delegato alla stipulazione della presente convenzione dalla Società Carlo Erba stessa con procura speciale in data 13 settembre 1961, che si allega sotto la lettera « C »;

Lorenzi dott. Amilcare Enrico, nato a Firenze, il 22 maggio 1923, e domiciliato a Firenze, via Cavour, 108, quale rappresentante della Società Lepetit di Milano, delegato alla stipulazione della presente convenzione dalla Società Lepetit stessa, con procura speciale in data 21 settembre 1961, che si allega sotto la lettera « D »;
della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo, con il mio consenso rinunciano espressamente alla presenza di testimoni.

Premesso

che la Società Farmaceutici Italia (Farmitalia), di Milano, la Società Carlo Erba di Milano, e la Società Lepetit di Milano, sono venute nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di Gerontologia dell'Università degli studi di Firenze;

che il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Firenze, udito anche il parere della Facoltà di medicina e chirurgia e del Senato accademico, ha esaminato ed approvato nella seduta del 15 dicembre 1961 nell'ambito della sua competenza, la proposta per la istituzione mediante convenzione del suddetto posto di assistente ordinario ed ha autorizzato il rettore alla stipula della presente convenzione.

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1. — Presso l'Università degli studi di Firenze è istituito con le norme dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato alla cattedra di Gerontologia.

Art. 2. — Le Società Farmitalia di Milano, Carlo Erba di Milano, e Lepetit di Milano si obbligano a versare all'Università degli studi di Firenze, per il mantenimento del posto di assistente ordinario di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, un contributo annuo di L. 1.600.000 (un milione seicentomila) pari all'ammontare della spesa media prevista per il posto di assistente ordinario universitario.

Art. 3. — Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, aggiunta di famiglia ed indennità di legge) dell'assistente ordinario di cui all'art. 1 dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, gli enti contraenti di cui in premessa si obbligano ad aumentare il loro contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto.

L'aumento del contributo decorrerà dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento del posto avrà superato la spesa annua di L. 1.600.000 (un milione seicentomila).

Art. 4. — Le Società Farmitalia di Milano, Carlo Erba di Milano, e Lepetit di Milano si obbligano inoltre a versare alla Università degli studi di Firenze, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma pari al 20% del contributo per il mantenimento del posto di assistente, per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di assistente ordinario di cui trattasi, per tutto il periodo della durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa. Le predette Società si obbligano ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore degli assistenti ordinari universitari. La decorrenza dell'aumento della predetta percentuale dovrà essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti economici a favore degli assistenti ordinari universitari.

Art. 5. — L'Università degli studi di Firenze si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato, a:

a) versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di « Gerontologia » compresi i relativi oneri fiscali nonchè l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto assistente ordinario;

b) versare annualmente allo Stato la percentuale di cui all'art. 4 che gli verrà corrisposta dalla predetta Società in esecuzione e per gli effetti di cui al medesimo art. 4 della presente convenzione.

Art. 6. — La presente convenzione si intenderà decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza e alle successive scadenze di cui all'art. 7;

b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso;

c) se non venga aumentato il contributo di cui all'art. 4 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso;

d) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

In tutti i quattro casi suddetti il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di « Gerontologia » si intenderà senz'altro soppresso e il titolare del posto medesimo cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 7. — La presente convenzione avrà vigore per dieci anni a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Gerontologia » della Università degli studi di Firenze e si intenderà tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8. — La presente convenzione che è fatta nell'interesse dello Stato e dell'Università di Firenze, sarà registrata in esenzione di tasse di registro e bollo a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e del decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione della Università degli studi di Firenze.

Non si dà lettura dei quattro allegati perchè le parti, con il mio consenso, vi rinunciano, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il presente atto consta, escluse le firme, di numero tre fogli di carta uso bollo scritti su otto pagine intere e righe undici della nona pagina.

F.to: A. Gherardi
F.to: Gian Gualberto Archi
F.to: Vincenzo Pardini
F.to: Amilcare Enrico Lorenzi
F.to: Tullio Gallo

Registrato a Firenze (Atti civili), addì 14 marzo 1962 al n. 711, vol. 89. Esatte lire *gratis*.

Repertorio n. 532

Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata addì 1° marzo 1962, tra le Società farmaceutiche « Farmitalia » « Lepetit » e « Carlo Erba » di Milano e l'Università degli studi di Firenze per la istituzione di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Gerontologia » della Facoltà di medicina e chirurgia.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantadue e questo di ventisette del mese di giugno in Firenze, in una sala del Rettorato dell'Università, avanti di me dott. Tullio Gallo, nato a Trento il 17 febbraio 1903, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Firenze, delegato ai rogiti con decreto rettoriale 1° luglio 1950, senza l'assistenza di testimoni, avendone le parti con me d'accordo rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

Archi prof. Giovanni Gualberto, nato a Faenza (Ravenna) il 7 giugno 1908, e domiciliato a Firenze, piazza San Marco n. 4, nella sua qualità di rettore pro-tempore dell'Università degli studi di Firenze;

Pardini dott. Vincenzo, nato a Lucca l'11 gennaio 1903, e domiciliato a Firenze, viale Morgagni, 59, nella sua qualità di direttore della Società Farmaceutici Italia - Filiale di Firenze;

Gherardi dott. Antonio, nato a Vergato (Bologna), il 4 maggio 1903, e domiciliato a Milano, via Imbonati, 24, quale rappresentante della Società « Carlo Erba » di Milano;

Lorenzi dott. Amilcare Enrico, nato a Firenze il 22 gennaio 1923, e domiciliato a Firenze, via Cavour, 108, quale rappresentante della Società Lepetit di Milano.

Premesso

che tra l'Università degli studi di Firenze e le case farmaceutiche « Farmitalia », « Carlo Erba », e « Lepetit » di Milano rispettivamente rappresentate dal prof. Giovanni Gualberto Archi, rettore dell'Università degli studi di Firenze, dottor Vincenzo Pardini, direttore della Società Farmaceutici Italia - filiale di Firenze, dott. Antonio Gherardi, rappresentante della Società « Carlo Erba » di Milano, e dott. Amilcare Enrico Lorenzi, rappresentante della Società Lepetit di Milano, è stata stipulata il 1° marzo 1962, in Firenze, apposita convenzione per la istituzione di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di Gerontologia della Facoltà di medicina e chirurgia, a rogito di sottoscritto funzionario e registrata a Firenze (Atti civili) addì 14 marzo 1962, al n. 711, vol. 89 (gratis);

che il Ministro per la pubblica istruzione con nota del 4 aprile 1962, n. 3493, ha comunicato di ritenere utile che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1962, n. 16, che reca modifiche alle retribuzioni del personale assistente di ruolo, sia variato l'importo del costo medio del posto di assistente di ruolo di cui agli articoli 2 e 3 della stipulata convenzione, da L. 1.600.000 (un milione e seicentomila) a lire 2.400.000 (due milioni quattrocentomila);

che le predette Società hanno accettato come da lettera impegno di cui si allega copia sotto le lettere « A », « B » e « C », la maggiore spesa indicata e che pertanto si rende necessario apportare la variazione ai predetti articoli 2 e 3;

Tutto ciò premesso

i comparenti della cui identità personale e piena capacità giuridica io funzionario rogante sono certo, nella qualità convengono e stipulano quanto appresso:

Gli articoli 2 e 3 della convenzione stipulata in Firenze il 1° marzo 1962, registrata a Firenze (Atti civili) addì 14 marzo 1962, al n. 711, vol. 89 (gratis), sono così modificati:

Art. 2. — Le Società Farmitalia di Milano, Carlo Erba di Milano e Lepetit di Milano, si obbligano a versare all'Università degli studi di Firenze, per il mantenimento del posto di assistente ordinario di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, un contributo annuo di L. 2.400.000 (due milioniquattrocentomila) pari all'ammontare della spesa media prevista per il posto di assistente ordinario universitario.

Art. 3. — Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, aggiunta di famiglia e indennità di legge) dell'assistente ordinario di cui all'art. 1 dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, gli enti contraenti di cui in premessa si obbligano ad aumentare il loro contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto.

L'aumento del contributo decorrerà dalla data di effettiva concessione di miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento del posto avrà superato la spesa annua di L. 2.400.000 (due milioniquattrocentomila).

Il presente atto è esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 55 delle leggi sulla istruzione superiore approvate con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, perchè stipulato nell'interesse della Università degli studi di Firenze. Esso consta di pagine cinque e sin qui parte della successiva di numero due fogli di carta uso bollo, che scritto da persona di mia fiducia, salvo quanto notasi di mio pugno, viene da me letto ai comparenti che lo approvano con me, funzionario rogante, a norma di legge.

F.to: Giovanni Gualberto ARCHI
F.to: Antonio GHERARDI
F.to: Amilcare LORENZI
F.to: Vincenzo PARDINI
F.to: Tullio GALLO

Registrato a Firenze (Atti civili), addì 16 luglio 1962 al n. 68, vol. *A*. Esatte lire *gratis*.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1963, n. 678.

Modifiche ad alcuni articoli del regolamento del Codice della navigazione concernenti la disciplina dei titoli professionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 123 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 250, 253, 254, 256, 257, 259, 260, 261, 263, 264, 266, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 298 e 431 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 aprile 1956, n. 651, e 14 gennaio 1958, n. 368;

Udito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la difesa e per i trasporti;

Decreta:

Articolo unico.

Gli articoli 250, 253, 254, 256, 257, 259, 260, 261, 263, 264, 266, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 298 e 431 del regolamento per la esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono così modificati:

Art. 250.

Aspirante capitano di lungo corso

Per conseguire il titolo di aspirante capitano di lungo corso occorrono i seguenti requisiti:

1) avere compiuto i ventuno anni di età;

2) possedere il titolo di allievo capitano di lungo corso;

3) avere effettuato diciotto mesi di navigazione in servizio di coperta dei quali almeno sei come allievo;

4) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.

L'aspirante capitano di lungo corso può:

1) imbarcare:

a) come terzo ufficiale su navi da passeggeri nel Mediterraneo e come secondo ufficiale su navi da carico per qualsiasi destinazione;

b) come primo ufficiale su navi da carico nel Mediterraneo;

c) come ufficiale su navi da pesca per qualsiasi destinazione;

2) assumere il comando:

a) di navi da passeggeri di stazza lorda non superiore a mille tonnellate nel Mediterraneo e di navi da carico o addette al rimorchio, di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India compreso il golfo Persico, fino a Bombay, lungo le coste africane fino a capo Guardafui ad oriente ed al capo Palmas ad occidente, nonchè lungo le coste atlantiche europee escluse quelle a nord del Portogallo, purchè abbia effettuato complessivamente quattro anni di navigazione in servizio di coperta;

b) di navi addette alla pesca di stazza lorda non superiore a duemila tonnellate nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il golfo Persico, fino a Bombay, lungo le coste africane, fino a capo Guardafui ad oriente ed al capo Palmas, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa, ad occidente, purchè abbia effettuato complessivamente quattro anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno uno su navi addette alla pesca e sempre che abbia superato l'esame per la specializzazione alla pesca secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.

Gli ufficiali di vascello provenienti dal servizio permanente, iscritti nei ruoli della Marina militare, possono conseguire il titolo di aspirante capitano di lungo corso qualora:

a) abbiano effettuato diciotto mesi di navigazione in servizio di coperta;

b) abbiano superato apposito esame secondo gli speciali programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per la difesa, su materie attinenti all'utilizzazione commerciale della nave, comprese nei programmi di insegnamento degli istituti tecnici nautici e non in quelli dell'Accademia navale. La cancellazione dai ruoli della Marina militare comporta la perdita del titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso.

Art. 253.

Padrone marittimo per il traffico

Per conseguire il titolo di padrone marittimo per il traffico occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;

2) avere compiuto i ventuno anni di età;

3) possedere la licenza di uno degli istituti professionali per le attività marinare o di una delle scuole professionali di educazione marinara, indicati dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per la marina mercantile, ovvero la licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente determinato dalle autorità predette;

4) avere effettuato quattro anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno uno nel Mediterraneo;

5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.

Il padrone marittimo per il traffico può:

1) imbarcare come ufficiale su navi da carico o addette al rimorchio di stazza lorda non superiore a duemila tonnellate nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il golfo Persico, fino a Bombay, lungo le coste africane fino al capo Gurdafui ad oriente ed al capo Palmas ad occidente, lungo le coste atlantiche europee, compreso le isole Britanniche, nel mar del Nord e nel mar Baltico;

2) assumere il comando:

a) delle navi di cui al precedente numero 1), escluse quelle adibite a navigazione a nord delle coste del Portogallo, purchè abbia effettuato almeno quattro anni di imbarco in qualità di ufficiale;

b) delle navi di stazza lorda non superiori a mille tonnellate, comprese quelle addette al trasporto di passeggeri, nel Mediterraneo.

Gli ufficiali del Corpo equipaggi marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e i capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro cinque anni dalla cessazione del servizio permanente, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, semprechè abbiano compiuto almeno quattro anni di imbarco, dei quali non meno di uno al comando di unità navale.

Ai padroni marittimi di cui all'art. 59 dell'abrogato Codice per la marina mercantile è conferito, su domanda, il titolo di « padrone marittimo per il traffico » con le facoltà di cui al presente articolo.

Art. 254.

Padrone marittimo per la pesca

Per conseguire il titolo di padrone marittimo per la pesca occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;

2) avere compiuto i ventuno anni di età;

3) possedere la licenza di uno degli istituti professionali per le attività marinare o di una delle scuole professionali di educazione marinara, indicati dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per la marina mercantile, ovvero la licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente determinato dalle autorità predette;

4) avere effettuato almeno tre anni di navigazione in servizio di coperta di cui almeno uno sulle navi addette alla pesca mediterranea;

5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.

Il padrone marittimo per la pesca può:

1) imbarcare come ufficiale su navi che esercitano la pesca oltre gli stretti;

2) assumere il comando di navi addette alla pesca di stazza lorda non superiore a duemila tonnellate nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il golfo Persico, fino a Bombay, lungo le coste africane fino al capo Gurdafui ad oriente ed al capo Pal-

mas, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa, ad occidente, purchè abbia effettuato almeno tre anni di imbarco in qualità di ufficiale.

Gli ufficiali del Corpo equipaggi marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e i capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro cinque anni dalla cessazione del servizio permanente, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, semprechè abbiano compiuto almeno tre anni di imbarco, dei quali non meno di uno al comando di unità navali.

Ai padroni marittimi, di cui all'art. 59 dell'abrogato Codice per la marina mercantile, è conferito, su domanda, il titolo di « padrone marittimo per la pesca », con le facoltà di cui al presente articolo.

Art. 256.

Marinaio autorizzato al piccolo traffico

Per conseguire il titolo di marinaio autorizzato al piccolo traffico occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;

2) avere compiuto i ventuno anni di età;

3) avere conseguito la licenza elementare;

4) aver effettuato quattro anni di navigazione in servizio di coperta;

5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.

Il marinaio autorizzato al piccolo traffico può assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle centocinquanta tonnellate, addette al trasporto di merci o al rimorchio, e non superiore alle cinquanta tonnellate, addette al trasporto di passeggeri, lungo le coste continentali e insulari del Mediterraneo nelle zone a nord del trentacinquesimo parallelo, comprese fra il settimo e il ventesimo meridiano.

I secondi capi ed i sergenti nocchieri provenienti dal servizio permanente o volontario, entro cinque anni dalla cessazione del servizio, possono conseguire senza esame il titolo di cui al presente articolo, purchè abbiano compiuto almeno quattro anni di imbarco.

Art. 257.

Marinaio autorizzato alla pesca mediterranea

Per conseguire il titolo di marinaio autorizzato alla pesca mediterranea occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;

2) avere compiuto i ventuno anni di età;

3) avere conseguito la licenza elementare;

4) avere effettuato tre anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno uno su navi addette alla pesca mediterranea;

5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.

Il marinaio autorizzato alla pesca mediterranea può:

1) assumere il comando per l'esercizio della pesca nel Mediterraneo, nella zona compresa tra il sesto ed il ventesimo meridiano, di navi di stazza lorda non superiore a centocinquanta tonnellate;

2) imbarcare come secondo ufficiale su navi di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate, per l'esercizio della pesca entro i limiti previsti dal numero 2) del primo capoverso dell'art. 254, purchè abbia effettuato almeno quattro anni al comando di navi addette alla pesca mediterranea.

I secondi capi ed i sergenti nocchieri provenienti dal servizio permanente o volontario, entro cinque anni dalla cessazione del servizio, possono conseguire senza esame il titolo di cui al presente articolo, purchè abbiano compiuto almeno tre anni di imbarco.

Art. 259.

Capo barca per il traffico nello Stato

Per conseguire il titolo di capo barca per il traffico nello Stato occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;

2) avere compiuto i ventuno anni di età;

3) avere conseguito la licenza elementare;

4) avere effettuato trenta mesi di navigazione in servizio di coperta;

5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.

Il capo barca per il traffico nello Stato può assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate, addetto al trasporto di merci, e non superiore alle venticinque tonnellate, addette al trasporto di passeggeri, lungo le coste continentali e insulari dello Stato, entro i limiti del mare territoriale.

I sottocapi nocchieri volontari, entro cinque anni dalla cessazione del servizio, possono conseguire senza esame il titolo di cui al presente articolo, purchè abbiano compiuto trenta mesi di imbarco.

Art. 260.

Capo barca per il traffico locale

Per conseguire il titolo di capo barca per il traffico locale occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;

2) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'art. 238, n. 4;

3) avere compiuto i diciotto anni di età;

4) avere compiuto gli studi nel corso inferiore elementare;

5) avere effettuato diciotto mesi di navigazione in servizio di coperta;

6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.

Il capo barca per il traffico locale può assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate, addette al trasporto di merci, e non superiore alle dieci tonnellate, addette al trasporto di passeggeri, nel circondario di iscrizione della nave e nei due limitrofi.

Il capo barca per il traffico locale può altresì condurre galleggianti di qualsiasi stazza.

Art. 261.

Capo barca per la pesca costiera

Per conseguire il titolo di capo barca per la pesca costiera occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella terza categoria delle gente di mare;

2) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'art. 238, n. 4);

3) avere compiuto i ventuno anni di età;

4) avere compiuto gli studi del corso inferiore elementare;

5) avere effettuato diciotto mesi di navigazione in servizio di coperta, di cui dodici su navi addette alla pesca;

6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.

Il capo barca per la pesca costiera può assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate, per l'esercizio della pesca costiera.

Art. 263.

Conduttore per il traffico locale

Per conseguire il titolo di conduttore per il traffico locale occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;

2) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'art. 238, n. 4);

3) avere compiuto i diciotto anni di età;

4) sapere leggere e scrivere;

5) avere effettuato dodici mesi di navigazione in servizio di coperta su qualsiasi tipo di nave.

Il conduttore per il traffico locale può condurre navi di stazza lorda non superiore a dieci tonnellate, addette al trasporto di merci, e non superiore alle cinque tonnellate, addette al trasporto di passeggeri, entro tre miglia dalla costa, nel circondario di iscrizione della nave e nei due circondari limitrofi.

Il conduttore per il traffico locale, che sia anche in possesso del titolo di marinaio motorista, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di natanti addetti al traffico, nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorità marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dei natanti stessi.

Art. 264.

Conduttore per la pesca costiera

Per conseguire il titolo di conduttore per la pesca costiera occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare.

2) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'art. 238, n. 4);

3) avere compiuto i diciotto anni di età;

4) sapere leggere e scrivere;

5) avere effettuato dodici mesi di navigazione in servizio di coperta su qualsiasi tipo di nave, di cui almeno sei su navi addette alla pesca.

Il conduttore per la pesca costiera può condurre navi di stazza lorda non superiore a dieci tonnellate entro i limiti delle acque territoriali, nel circondario di iscrizione della nave e nei due circondari limitrofi.

Il conduttore per la pesca costiera, che sia anche in possesso del titolo di marinaio motorista, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di natanti da pesca di stazza lorda fino a dieci tonnellate, previo parere favorevole dell'autorità marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dei natanti stessi.

Art. 266.

Capitano di macchina

Per conseguire il titolo di capitano di macchina occorrono i seguenti requisiti:

1) avere compiuto i ventitre anni di età;

2) possedere il titolo di aspirante capitano di macchina;

3) avere lavorato per un anno in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e avere, inoltre, effettuato tre anni di navigazione in servizio di macchina, dei quali almeno uno su piroscafi e uno su motonavi oppure avere effettuato quattro anni di navigazione in servizio di macchina, dei quali almeno uno su piroscafi e uno su motonavi;

4) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.

Il capitano di macchina può:

1) imbarcare come ufficiale di macchina su navi di qualsiasi tipo, dotate di apparato motore di qualsiasi potenza, e per qualsiasi destinazione;

2) assumere la direzione di macchina di navi di qualsiasi tipo, dotate di apparato motore di qualsiasi potenza e per qualsiasi destinazione, escluse quelle il cui comando è riservato ai capitani superiori di lungo corso, a norma del secondo comma dell'art. 249;

3) assumere la direzione:

a) degli impianti elettrici di bordo, di potenza erogata non superiore a duemila chilovatti, purchè abbia effettuato almeno un anno di navigazione al servizio di impianti elettrici, la cui potenza, somma delle potenze utenti, esclusa quella destinata al circuito luce, non sia inferiore a duecentocinquanta chilovatti;

b) degli impianti elettrici di bordo di potenza erogata superiore a duemila chilovatti, purchè abbia effettuato almeno due anni di navigazione come ufficiale adibito ai servizi elettrici di bordo su navi munite di impianti di potenza non inferiore a mille chilovatti calcolando tale potenza a norma della precedente lettera *a*).

Gli ufficiali del genio navale, iscritti nei ruoli della Marina militare, possono conseguire il titolo di capitano di macchina qualora abbiano compiuto su navi militari o mercantili i periodi di navigazione stabiliti al n. 3) del primo comma del presente articolo. Il conseguimento del titolo di capitano di macchina legittima all'esercizio della professione marittima nei limiti e secondo le modalità indicate nel presente articolo, ritenendosi a tale effetto valida la navigazione compiuta su navi militari. La cancellazione dai ruoli della Marina militare comporta la perdita del titolo professionale di capitano di macchina.

Qualora esigenze della navigazione lo richiedano può essere affidata al capitano di macchina la direzione di macchina di navi per le quali questa è riservata in via normale al capitano superiore di macchina.

Art. 267

Aspirante capitano di macchina

Per conseguire il titolo di aspirante capitano di macchina occorrono i seguenti requisiti:

1) avere compiuto i ventuno anni di età;

2) possedere il titolo di allievo capitano di macchina;

3) avere lavorato per sei mesi in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e avere inoltre effettuato dodici mesi di navigazione in servizio di macchina; oppure avere effettuato diciotto mesi di navigazione in servizio di macchina;

4) avere sostenuto con esito favorevole un esame, secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.

L'aspirante capitano di macchina può imbarcare:

a) come terzo ufficiale di macchina su navi da passeggeri nel Mediterraneo e come secondo ufficiale di macchina su navi da carico per qualsiasi destinazione, qualunque sia la potenza dell'apparato motore delle navi stesse;

b) come primo ufficiale di macchina su navi da carico nel Mediterraneo, qualunque sia la potenza dell'apparato motore;

c) come ufficiale di macchina su navi da pesca per qualsiasi destinazione, qualunque sia la potenza dell'apparato motore.

L'aspirante capitano di macchina che abbia effettuato complessivamente quattro anni di navigazione, di cui almeno sei mesi su piroscafi, sei mesi su motonavi ed un anno come ufficiale, può assumere la direzione di macchina:

a) di navi da passeggeri in navigazione mediterranea dotate di apparato motore di potenza non superiore ai quattrocento cavalli asse o ai quattrocentocinquanta cavalli indicati;

b) di navi da carico o addette al rimorchio di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate, dotate di apparato motore di potenza non superiore ai milleottocento cavalli asse o ai duemila cavalli indicati;

c) di navi addette alla pesca di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate;

d) di navi di qualsiasi tipo e potenza di macchina di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate, adibite alla navigazione a distanza non superiore alle venti miglia dalla costa.

Gli ufficiali del Genio navale iscritti nei ruoli della Marina militare e gli ufficiali del Corpo equipaggi marittimi ruolo servizi di macchina, e i capi meccanici di prima, seconda e terza classe, entro cinque anni dalla cessazione del servizio permanente, possono conseguire il titolo di aspirante capitano di macchina qualora abbiano compiuto un periodo di effettiva navigazione su navi militari o mercantili pari a quello stabilito al n. 3) del primo comma del presente articolo. La cancellazione dai ruoli della Marina militare comporta la perdita del titolo professionale di aspirante capitano di macchina.

Art. 270.

Meccanico navale di prima classe

Per conseguire il titolo di meccanico navale di prima classe occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;

2) avere compiuto i ventuno anni di età;

3) possedere la licenza di uno degli istituti professionali per le attività marinare o di una delle scuole professionali di educazione marinara, indicati dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per la marina mercantile, ovvero la licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente determinato dalle autorità predette;

4) avere lavorato per almeno diciotto mesi in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e avere effettuato almeno diciotto mesi di navigazione al servizio dell'apparato motore, dei quali almeno sei su navi a vapore e sei su motonavi.

Il periodo di lavoro in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine può essere sostituito da un periodo di navigazione, di eguale durata, in qualità di operaio motorista, di operaio meccanico o di capo fuochista;

5) avere frequentato, con esito favorevole, dopo il tirocinio di officina o di navigazione, un corso integrativo secondo le modalità e i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione.

La frequenza del corso integrativo non è richiesta per i licenziati delle sezioni motoristi o meccanici navali degli istituti professionali per le attività marinare, indicati dal Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione;

6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.

Il meccanico navale di prima classe può:

1) imbarcare:

a) come ufficiale in servizio di guardia ai macchinari ausiliari di bordo su navi di qualsiasi tipo, tonnellaggio e potenza di apparato motore e per qualsiasi destinazione;

b) come ufficiale in servizio di guardia in macchina su navi da carico o addette al rimorchio di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate, dotate di apparato motore di potenza non superiore ai milleottocento cavalli asse o ai duemila cavalli indicati;

c) come ufficiale in servizio di guardia in macchina su navi addette alla pesca di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate;

2) assumere la direzione di macchina:

a) di navi da carico o addette al rimorchio di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate, dotate di apparato motore di potenza non superiore ai milleottocento cavalli asse o ai duemila cavalli indicati, purchè, dopo il conseguimento del titolo, abbia effettuato tre anni di navigazione, di cui almeno uno in servizio di guardia in macchina;

b) di navi da passeggeri, in navigazione mediterranea, dotate di apparato motore non superiore ai quattrocento cavalli asse o ai quattrocentocinquanta cavalli indicati, purchè dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato tre anni di navigazione di cui uno almeno in servizio di guardia in macchina;

c) di navi addette alla pesca di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate, purchè dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato almeno tre anni di navigazione di cui almeno uno in servizio di guardia in macchina;

d) di navi di qualsiasi tipo e potenza di macchina di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate, adibite alla navigazione a distanza non superiore alle venti miglia dalla costa, purchè dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato tre anni di navigazione dei quali almeno uno in servizio di guardia in macchina.

I meccanici e motoristi navali della Marina militare provenienti dal servizio permanente, entro cinque anni dall'invio in congedo, possono conseguire il titolo di meccanico navale di prima classe, purchè abbiano effettuato, prima del congedamento, una navigazione complessiva di quattro anni in servizio di macchina.

Art. 271.

Meccanico navale di seconda classe per motonavi

Per conseguire il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;

2) avere compiuto i ventuno anni di età;

3) avere conseguito la licenza elementare;

4) avere frequentato, con esito favorevole, un corso specializzato, riconosciuto dal Ministro per la marina mercantile, oppure avere lavorato almeno per sei mesi in uno stabilimento alla costruzione o alla riparazione di motori a combustione interna o a scoppio; avere effettuato, inoltre, diciotto mesi di navigazione al servizio di motori, a combustione interna o a scoppio, di potenza non inferiore a cinquanta cavalli asse;

5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.

Il meccanico navale di seconda classe per motonavi può:

1) imbarcare:

a) su motonavi da carico o addette al rimorchio di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate, come primo ufficiale in servizio di guardia in macchina se l'apparato motore sia di potenza non superiore agli ottocento cavalli asse e come secondo ufficiale se lo apparato motore sia di potenza compresa fra gli ottocento e i milleottocento cavalli asse;

b) su motonavi addette alla pesca di stazza lorda non superiore alle millecinquecento tonnellate, come ufficiale in servizio di guardia in macchina;

2) assumere la direzione di macchina:

a) su motonavi da carico o addette al rimorchio, dotate di apparato motore di potenza non superiore ai trecento cavalli asse;

b) su motonavi da carico o addette al rimorchio di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate, dotate di apparato motore di potenza non superiore agli ottocento cavalli asse, purchè dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato almeno ventiquattro mesi di navigazione in servizio di guardia in macchina su motonavi;

c) su motonavi da passeggeri dotate di apparato motore di potenza non superiore a duecento cavalli asse, entro i limiti dei compartimenti adiacenti a quello di iscrizione della nave;

d) su motonavi addette alla pesca di stazza lorda non superiore alle trecento tonnellate;

e) su motonavi addette alla pesca di stazza lorda non superiore alle mille tonnellate, purchè dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato almeno ventiquattro mesi di navigazione in servizio di guardia in macchina su motonavi.

I secondi capi ed i sergenti meccanici e motoristi navali della Marina militare provenienti dal servizio permanente o volontario possono, entro cinque anni dall'invio in congedo, conseguire il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi, purchè abbiano effettuato almeno tre anni di navigazione in servizio di macchina.

Art. 272.

Fuochista autorizzato

Per conseguire il titolo di fuochista autorizzato occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;

2) avere compiuto i ventuno anni di età;

3) avere conseguito la licenza elementare;

4) avere effettuato due anni di navigazione come fuochista e avere, inoltre, lavorato per due anni in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine a vapore; oppure avere effettuato tre anni di navigazione come fuochista e avere lavorato un anno in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine a vapore; oppure avere effettuato tre anni di navigazione come fuochista ed avere seguito con esito favorevole un corso teorico pratico della durata di un anno presso uno degli istituti elencati nell'art. 3 del decreto ministeriale 1° agosto 1953, secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.

Il periodo di lavoro in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine a vapore può essere sostituito da un periodo di navigazione su piroscafi, di uguale durata, in qualità di capo fuochista o di operaio meccanico;

5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.

Il fuochista autorizzato può:

1) imbarcare:

a) su piroscafi da carico o addetti al rimorchio di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate, come primo ufficiale in servizio di guardia in macchina se l'apparato motore sia di potenza non superiore ai novecento cavalli indicati e come secondo ufficiale se l'apparato motore sia di potenza compresa fra i novecento e i duemila cavalli indicati;

b) su piroscafi addetti alla pesca di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate, come ufficiale in servizio di guardia in macchina;

2) assumere la direzione di macchina:

a) su piroscafi da carico o addetti al rimorchio, dotati di apparato motore di potenza non superiore ai trecentocinquanta cavalli indicati;

b) su piroscafi da carico o addetti al rimorchio di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate, dotati di apparato motore di potenza non superiore ai novecento cavalli indicati, purchè dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato almeno ventiquattro mesi di navigazione in servizio di guardia in macchina su piroscafi;

c) su piroscafi addetti alla pesca di stazza lorda non superiore alle trecento tonnellate;

d) su piroscafi addetti alla pesca di stazza lorda non superiore alle mille tonnellate, purchè dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato almeno ventiquattro mesi di navigazione in servizio di guardia su piroscafi.

I meccanici e i fuochisti provenienti dalla marina militare che siano in possesso del certificato di abilitazione alla condotta di macchine a vapore di potenza non superiore a centocinquanta cavalli, rilasciato dalla marina militare, per uso civile, possono, entro cinque anni dall'invio in congedo, conseguire il titolo di fuochista autorizzato, senza sostenere i relativi esami, purchè in possesso dei requisiti prescritti ai numeri 3) e 4) del presente articolo.

Il titolo di fuochista autorizzato, con la facoltà di cui al presente articolo, è conferito, su domanda, ai marittimi in possesso dell'abilitazione alla direzione di macchina a vapore di potenza non superiore a centocinquanta cavalli indicati, conseguito a norma dell'articolo 69, ultimo comma, dell'abrogato Codice per la marina mercantile.

Art. 273.

Motorista abilitato

Per conseguire il titolo di motorista abilitato occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;

2) avere compiuto i diciannove anni di età;

3) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'art. 238, n. 4;

4) avere compiuto gli studi del corso inferiore elementare;

5) avere frequentato con esito favorevole un corso specializzato, riconosciuto dal Ministro per la marina mercantile, oppure avere lavorato per almeno sei mesi in uno stabilimento di costruzione o di riparazione di motori a combustione interna o a scoppio; avere, inoltre, effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio;

6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.

Il motorista abilitato può condurre:

a) motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a ottantacinque cavalli asse installati su navi di stazza lorda fino a venticinque tonnellate addette al trasporto di passeggeri, e non superiore a duecentocinquanta cavalli asse installati su navi addette al trasporto merci, entro i limiti del compartimento d'iscrizione della nave;

b) motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi di stazza lorda non superiore a cinquanta tonnellate, addette alla pesca costiera.

L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale è rilasciata.

I meccanici e motoristi provenienti dalla marina militare, che siano in possesso del certificato di idoneità alla condotta di motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a quattrocento cavalli asse, rilasciato per uso civile dalla marina militare, possono conseguire il titolo di motorista abilitato, senza sostenere i relativi esami, purchè in possesso dei requisiti prescritti ai numeri 3) e 4) del presente articolo.

Art. 274.

Marinaio motorista

Per conseguire il titolo di marinaio motorista occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;

2) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'art. 238, n. 4);

3) avere compiuto i diciannove anni di età;

4) sapere leggere e scrivere;

5) avere effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori endotermici;

6) avere sostenuto con esito favorevole un esperimento pratico secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.

Il marinaio motorista può condurre:

1) motore a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore ai centocinquanta cavalli asse, su navi addette al trasporto di merci;

2) motori a combustione interna o a scoppio installati su navi di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, addette alla pesca costiera.

L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale è rilasciata.

Art. 298.

Navigazione valida per conseguire i titoli professionali

La navigazione richiesta per il conseguimento dei titoli professionali di capitano superiore di lungo corso, di capitano di lungo corso e di padrone marittimo deve essere effettuata almeno per un terzo su navi nazionali.

La navigazione effettuata per il traffico locale e per la pesca costiera è valida per il conseguimento dei titoli professionali di capo barca, conduttore, fuochista autorizzato, motorista abilitato e marinaio motorista; non è valida per il conseguimento degli altri titoli professionali.

La navigazione richiesta dal presente articolo deve essere effettuata in acque marittime.

Art. 431.

Navigazione oltre gli stretti

Sulle navi che imprendono la navigazione oltre gli stretti il comandante e il primo ufficiale di coperta devono essere in possesso del titolo professionale di capitano di lungo corso e il direttore di macchina e il primo ufficiale di macchina di quello di capitano di macchina, ferme le disposizioni di cui agli articoli 248, 249, 250, 253, 254, 265, 266, 267, 270, 271 e 272.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — MACRELLI — BOSCO — ANDREOTTI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1963, n. 679.

Modifiche al primo e al terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1952, n. 1021, concernente norme per la delega delle facoltà di assumere impegni a carico del bilancio del Ministero della difesa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1952, n. 1021, concernente norme per la delega delle facoltà di assumere impegni a carico del bilancio del Ministero della difesa;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il primo e il terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1952, n. 1021, concernente norme per la delega delle facoltà di assumere impegni a carico del bilancio del Ministero della difesa, sono sostituiti dai seguenti:

« I funzionari ai quali in applicazione dell'art. 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, può essere delegata la facoltà di assumere impegni sul bilancio del Ministero della difesa sono, nell'ambito dei servizi di propria competenza, i direttori generali ed i capi degli uffici autonomi della Amministrazione centrale, sia militari che civili, di grado o qualifica non inferiore, rispettivamente, a colonnello e a direttore di divisione, anche se organicamente appartenenti a ruoli di altre Amministrazioni, nonchè il comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il commissario generale per le onoranze ai caduti ».

« In sostituzione dei funzionari innanzi indicati, in caso di loro assenza o impedimento, la delega di cui al presente articolo può essere conferita ad altri funzionari della stessa Direzione generale o ufficio autonomo, sia militari che civili, purchè di grado o qualifica non inferiore, rispettivamente, a colonnello e a direttore di divisione, e al vice comandante generale della Arma dei carabinieri ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1963

SEGNI

ANDREOTTI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 59. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1963, n. 680.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna, ad acquistare un edificio da destinare all'ampliamento della sede camerale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e della industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 509, dell'11 ottobre 1962, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna ha stabilito di acquistare un edificio sito in Ravenna, al viale L. C. Farini, numeri 2, 4, 6, 8 e 10, da destinare all'ampliamento della propria sede;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna è autorizzata ad acquistare dal signor Tino Sgubbi l'edificio sito in Ravenna, al viale L. C. Farini numeri 2, 4, 6, 8 e 10, alle condizioni previste nella deliberazione n. 509, dell'11 ottobre 1962.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1963

SEGNI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 61. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1963.

Approvazione del piano tecnico n. 2/61 e del supplemento al piano tecnico stesso, presentati dalla Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 14 e 22 della convenzione stipulata in data 11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 1ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1405;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 11 del Piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale dell'11 dicembre 1957;

Vista la ripartizione del territorio nazionale in Compartimenti, Distretti e Settori telefonici, approvata con decreto ministeriale del 3 giugno 1961;

Vista la ripartizione in reti urbane del Settore di Ovada del Distretto di Novi Ligure, approvata con decreto ministeriale del 28 novembre 1962;

Vista la domanda presentata dalla Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda in data 25 agosto 1961, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 2/61 relativo: *a*) alla sistemazione strutturale del Distretto di Novi Ligure ed alla ripartizione dei Settori di Novi Ligure, Serravalle Scrivia e Rocchetta Ligure in reti urbane; *b*) all'automatizzazione parziale del Distretto stesso ed alla attivazione della teleselezione nell'ambito distrettuale ed extradistrettuale; *c*) al potenziamento delle centrali e delle reti;

Vista la successiva domanda presentata da detta Società in data 6 ottobre 1962, con la quale viene sottoposto all'approvazione un supplemento al piano tecnico n. 2/61, in cui sono previste l'automatizzazione totale del Distretto in questione, nonchè successive opere di completamento a quelle precedentemente progettate;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che la realizzazione delle opere previste consentirà di adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e di rispondere alle necessità della utenza in continuo aumento;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico in esame e nel relativo supplemento rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

Sono approvati il piano tecnico n. 2/61 ed il supplemento al piano stesso, presentati dalla Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda e, in dettaglio:

a) E' approvata la seguente ripartizione di tre Settori del Distretto di Novi Ligure in reti urbane:

Settore di Novi Ligure: 4 reti urbane e cioè:

rete urbana di Novi Ligure, comprendente il territorio dei cinque comuni di Novi Ligure, Francavilla Bisio, Pasturana, Pozzolo Formigaro e Tassarolo;

rete urbana di Basaluzzo, comprendente il territorio dei due comuni di Basaluzzo e Fresonara;

rete urbana di Capriata d'Orba, comprendente il territorio del Comune omonimo;

rete urbana di Cassano Spinola, comprendente il territorio dei tre comuni di Cassano Spinola, Gavazzana e Sardigliano.

Settore di Serravalle Scrivia: 4 reti urbane e cioè:

rete urbana di Serravalle Scrivia, comprendente il territorio dei due comuni di Serravalle Scrivia e Stazzano;

rete urbana di Arquata Scrivia, comprendente il territorio dei tre comuni di Arquata Scrivia, Grondona e Vignole Borbera;

rete urbana di Borghetto di Borbera, comprendente il territorio del Comune omonimo;

rete urbana di Gavi, comprendente il territorio dei cinque comuni di Gavi, Bosio, Carrosio, Parodi Ligure e San Cristoforo.

Settore di Rocchetta Ligure: 2 reti urbane e cioè:

rete urbana di Rocchetta Ligure, comprendente il territorio dei cinque comuni di Rocchetta Ligure, Albera Ligure, Cantalupo Ligure, Mongiardino Ligure e Roccaforte Ligure;

rete urbana di Cabella Ligure, comprendente il territorio dei due comuni di Cabella Ligure e Carrega Ligure.

La ripartizione suddetta, in aggiunta a quella del Settore di Ovada già approvata con decreto ministeriale 28 novembre 1962, completa la sistemazione strutturale del Distretto di Novi Ligure.

Sarà inoltre applicato all'utenza il regime tariffario conseguente alla ripartizione stessa.

b) E' approvata l'automatizzazione del Settore di Rocchetta Ligure, in aggiunta a quella già realizzata dei Settori di Novi Ligure, Ovada e Serravalle Scrivia, nonchè l'attivazione della teleselezione da utente nell'ambito distrettuale e sulla rete interdistrettuale del Compartimento di Torino.

c) E' approvato il previsto potenziamento delle centrali automatiche e delle reti urbane ed interurbane del Distretto.

Sono approvati secondo i dati e le consistenze riportati nel piano tecnico n. 2/61 e nel supplemento relativo: i tipi di centrali automatiche, le potenzialità delle stesse in linee e numeri installati; le potenzialità dei vari organi di selezione e di conteggio; le potenzialità dei singoli fasci della rete distrettuale e delle reti settoriali ed urbane, nonchè le ripartizioni dei fasci stessi in circuiti entranti, uscenti e bidirezionali; le caratteristiche dei mezzi trasmissivi previsti a sostegno delle reti suddette, ed in particolare i circuiti su filo in B.F. ed A.F., nonchè i sistemi di amplificazione.

E' altresì approvata la rete extra-distrettuale di cui è prevista la terminazione alla centrale distrettuale di Novi Ligure, limitatamente al solo proporzionamento dei fasci e dei relativi organi di centrale; la rete stessa dovrà essere presa in esame, per quanto riguarda la natura dei relativi mezzi trasmissivi, in sede di approvazione del piano tecnico generale compartimentale di Torino, che la Società STIPEL dovrà presentare quanto prima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 aprile 1963

Il Ministro: Russo

(5087)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1963.

Nomina del Collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 13 della legge 24 ottobre 1955, n. 990;

Visto il decreto interministeriale 13 aprile 1960;

Considerato che il Collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri è scaduto ed occorre pertanto rinnovarlo;

Viste le designazioni del Comitato dei delegati fra gli iscritti alla Cassa, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del presidente della Corte dei conti;

Di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, è costituito come segue:

Presidente:

Zanca dott. Giuseppe, vice procuratore generale della Corte dei conti.

Componenti effettivi:

Tonazzi geom. Donato e Bascià geom. Antonio, nominati dal Comitato dei delegati;

Coletta dott. Ulisse, nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Marras dott. Giuseppe, nominato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Componenti supplenti:

Brignacca geom. Enzo, nominato dal Comitato dei delegati;

Messina dott. Mario, nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

Visalli dott. Nicolò, nominato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Roma, addì 2 maggio 1963

Il Ministro per la grazia e giustizia
Bosco

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Bertinelli

(5052)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1963.

Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti la stazione radio di Monte Midia, tra i comuni di Tagliacozzo e Pereto, in provincia di L'Aquila e di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla loro sistemazione e funzionamento.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla disciplina delle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità, modificata con legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto l'art. 20 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, contenente norme per il servizio delle comunicazioni senza filo;

Visti il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della convenzione stipulata il 26 gennaio 1952 tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI Radiotelevisione italiana, per la concessione a quest'ultima dei servizi di radiodiffusione, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la domanda in data 14 marzo 1963, con la quale la RAI - Radiotelevisione italiana chiede che vengano dichiarati di pubblica utilità gli impianti costituenti la progettata stazione radio di Monte Midia, tra i comuni di Tagliacozzo e Pereto, in provincia di L'Aquila, e che, inoltre, vengano dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla installazione di detti impianti;

Riconosciuto che per l'installazione della stazione radio di Monte Midia la località prescelta è, dal punto di vista tecnico, la sola idonea fra le numerose altre località esaminate;

Vista ed approvata la relazione tecnica con i relativi allegati;

Riconosciuti il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti di cui trattasi, l'assoluta necessità e l'urgenza di assicurare il funzionamento dei servizi di radiodiffusione;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Gli impianti costituenti la stazione radio di Monte Midia, tra i comuni di Tagliacozzo e Pereto, in provincia di L'Aquila, sono dichiarati di pubblica utilità.

Sono dichiarate, inoltre, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla sistemazione ed al funzionamento dei medesimi.

Art. 2.

Per la sistemazione degli impianti, di cui al precedente articolo, e per assicurarne il regolare funzionamento, la RAI Radiotelevisione italiana potrà richiedere, nei modi di legge ed alle autorità competenti, la espropriazione totale o parziale degli immobili indicati con colorazione arancione nell'allegato estratto delle mappe catastali del comune di Tagliacozzo (all. 6) nonchè della fascia di terreno di circa 10 metri, come è indicato nell'allegato 5, e potrà richiedere, inoltre, la imposizione delle servitù e delle limitazioni necessarie all'esercizio ed al funzionamento degli impianti.

Art. 3.

Le espropriazioni e le imposizioni di servitù, di cui al presente decreto, nonchè le opere relative alla sistemazione degli impianti, dovranno essere iniziate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1963

Il Ministro: Russo

(5086)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1963.

Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Paspardo (Brescia) in località Vecchio Castello, della RAI-Radiotelevisione Italiana e di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla loro sistemazione e funzionamento.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulla disciplina delle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità, modificata con legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto l'art. 20 del regio decreto 8 febbraio 1923, numero 1067, contenente norme per il servizio delle comunicazioni senza filo;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato e reso esecutivo con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della convenzione stipulata il 26 gennaio 1952 tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana, per la concessione a quest'ultima dei servizi di radiodiffusione, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la domanda in data 9 gennaio 1963, con la quale la RAI - Radiotelevisione italiana chiede che vengano dichiarati di pubblica utilità gli impianti costituenti il progettato ripetitore TV-MF di Paspardo (Brescia) in località Vecchio Castello e che vengano, inoltre, dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione di detti impianti;

Riconosciuto che per l'installazione del ripetitore TV-MF di Paspardo la località prescelta è, dal punto di vista tecnico, la sola idonea fra le numerose altre località esaminate;

Vista ed approvata la relazione tecnica con i relativi allegati;

Riconosciuti il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti e l'assoluta necessità e l'urgenza di assicurare il funzionamento dei servizi di radiodiffusione;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Gli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Paspardo (Brescia) in località Vecchio Castello, della RAI - Radiotelevisione italiana, sono dichiarati di pubblica utilità. Sono dichiarate, inoltre, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla sistemazione ed al funzionamento dei medesimi.

Art. 2.

Per la sistemazione degli impianti, di cui al precedente articolo, e per assicurarne il regolare funzionamento, la RAI - Radiotelevisione italiana potrà richiedere, nei modi di legge ed alle autorità competenti, la espropriazione totale o parziale degli immobili indicati con colorazione rossa nell'allegato estratto della mappa catastale del comune di Paspardo e potrà richiedere, inoltre, la imposizione della servitù e delle limitazioni necessarie all'esercizio ed al funzionamento degli impianti.

Art. 3.

Le espropriazioni e le imposizioni di servitù, di cui al presente decreto, come pure le opere relative alla sistemazione degli impianti, dovranno essere iniziate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1963

Il Ministro: Russo

(5085)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica del secondo Accordo internazionale sullo stagno, adottato a Londra il 1° settembre 1960.

Il 10 aprile 1963, in base ad autorizzazione disposta con legge 3 dicembre 1962, n. 1889, è stato effettuato a Londra presso il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, il deposito dello strumento di ratifica del secondo Accordo internazionale sullo stagno, adottato a Londra il 1° settembre 1960.

In conformità al paragrafo 5 dell'articolo XXI, l'Accordo è entrato in vigore, per l'Italia, il 10 aprile 1963.

(4326)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 20 maggio 1963:

D'Angelo Francesco, notaio residente nel comune di Siculiana, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Agrigento;

Ferrigno Luigi, notaio residente nel comune di Soncino, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Soresina, stesso distretto.

(5113)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Fisiologia umana » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di « Fisiologia umana », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Iatiana.

(5111)

Vacanza della seconda cattedra di « Geometria » presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano è vacante la seconda cattedra di « Geometria » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Iatiana.

(5112)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Martin B. Grant, nato a New York il 27 luglio 1935, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Bologna il 27 luglio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(4330)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Siligo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Siligo (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5096)

Autorizzazione al comune di Ossi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Ossi (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5097)

Autorizzazione al comune di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1963, il comune di Cagliari, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 780.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5098)

Autorizzazione al comune di Castelforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Castelforte (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4745)

Autorizzazione al comune di Bassiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Bassiano (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4746)

Autorizzazione al comune di Accettura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1963, il comune di Accettura (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.670.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4747)

Autorizzazione al comune di Crecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1963, il comune di Crecchio (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.673.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4748)

Autorizzazione al comune di Montecarlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1963, il comune di Montecarlo (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4749)

Autorizzazione al comune di Massarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1963, il comune di Massarosa (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4750)

Autorizzazione al comune di Pescaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1963, il comune di Pescaglia (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4751)

Autorizzazione al comune di Porcari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1963, il comune di Porcari (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.759.923, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4752)

Autorizzazione al comune di Coreglia Antelminelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Coreglia Antelminelli (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4753)

Autorizzazione al comune di Castiglione Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Castiglione Garfagnana (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4754)

Autorizzazione al comune di Zoppè di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Zoppè di Cadore (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4755)

Autorizzazione al comune di Crespina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Crespina (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4756)

Autorizzazione al comune di Ponza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Ponza (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4757)

Autorizzazione al comune di Pontinia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Pontinia (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4758)

Autorizzazione al comune di Londa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Londa (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4759)

Autorizzazione al comune di Impruneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Impruneta (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4760)

Autorizzazione al comune di Greve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Greve (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4761)

Autorizzazione al comune di San Piero a Sieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di San Piero a Sieve (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4762)

Autorizzazione al comune di San Casciano Val di Pesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di San Casciano Val di Pesa (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4763)

Autorizzazione al comune di Rignano sull'Arno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Rignano sull'Arno (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4764)

Autorizzazione al comune di Reggello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Reggello (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4765)

Autorizzazione al comune di Montaguto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Montaguto (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.385.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4766)

Autorizzazione al comune di Santa Giustina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Santa Giustina (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.794.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effetuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4767)

Autorizzazione al comune di Campi Bisenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Campi Bisenzio (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4768)

Autorizzazione al comune di Gambassi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Gambassi (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4769)

Autorizzazione al comune di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Firenzuola (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4770)

Autorizzazione al comune di Figline Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Figline Valdarno (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4771)

Autorizzazione al comune di Montespertoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Montespertoli (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4772)

Autorizzazione al comune di Sennori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Sennori (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4773)

Autorizzazione al comune di Ittiri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Ittiri (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4774)

Autorizzazione al comune di Ittireddu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Ittireddu (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4775)

Autorizzazione al comune di La Maddalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di La Maddalena (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4776)

Autorizzazione al comune di Roseto degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4778)

Autorizzazione al comune di Giuliano Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Giuliano Teatino (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4777)

Autorizzazione al comune di Pieve d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Pieve d'Alpago (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.410.539, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4779)

Autorizzazione al comune di La Valle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di La Valle (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.193.838, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4780)

Autorizzazione al comune di Chies d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Chies d'Alpago (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.455.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4781)

Autorizzazione al comune di Casacanditella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1963, il comune di Casacanditella (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.961.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4782)

Autorizzazione al comune di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1963, il comune di Fermo (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4783)

Autorizzazione al comune di Maddaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1963, il comune di Maddaloni (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 161.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4784)

Autorizzazione al comune di Monfalcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1963, il comune di Monfalcone (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(4785)

Autorizzazione al comune di Atri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Atri (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4786)

Autorizzazione al comune di Volterra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Volterra (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso. a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4787)

Autorizzazione al comune di Santa Luce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Santa Luce (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(4788)

Autorizzazione al comune di Riparbella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Riparbella (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4789)

Autorizzazione al comune di Palaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Palaia (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4790)

Autorizzazione al comune di Montopoli in Val d'Arno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Montopoli in Val d'Arno (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4792)

Autorizzazione al comune di Orciano Pisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Orciano Pisano (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4791)

Autorizzazione al comune di Monteverdi Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Monteverdi Marittimo (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.685.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4793)

Autorizzazione al comune di Montescudaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Montescudaio (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.141.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4794)

Autorizzazione al comune di Lorenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Lorenzana (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4795)

Autorizzazione al comune di Laiatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Laiatico (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4796)

Autorizzazione al comune di Guardistallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Guardistallo (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.344.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4797)

Autorizzazione al comune di Fauglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Fauglia (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4798)

Autorizzazione al comune di Castellina Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Castellina Marittima (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.761.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4799)

Autorizzazione al comune di Casale Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Casale Marittimo (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.787.708, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4800)

Autorizzazione al comune di San Gregorio nelle Alpi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di San Gregorio nelle Alpi (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4801)

Autorizzazione al comune di Montefino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Montefino (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4802)

Autorizzazione al comune di Crognaleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Crognaleto (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4803)

Autorizzazione al comune di Controguerra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Controguerra (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4804)

Autorizzazione al comune di Cellino Attanasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Cellino Attanasio (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.455.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4805)

Autorizzazione al comune di Campli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Campli (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4806)

Autorizzazione al comune di Toffia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Toffia (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.367.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4807)

Autorizzazione al comune di Selci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Selci (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.030.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4808)

Autorizzazione al comune di Posta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Posta (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.734.272, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4809)

Autorizzazione al comune di Pescorocchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Pescorocchiano (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.955.146, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4810)

Autorizzazione al comune di Paganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Paganico (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.332.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4811)

Autorizzazione al comune di Rocchetta Sant'Antonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Rocchetta Sant'Antonio (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.325.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 61.

(4812)

Autorizzazione al comune di Roccamontepiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Roccamontepiano (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.429.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4813)

Autorizzazione al comune di Torano Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Torano Nuovo (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4814)

Autorizzazione al comune di Montorio al Vomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Montorio al Vomano (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4815)

Autorizzazione al comune di Notaresco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Notaresco (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4816)

Autorizzazione al comune di Monteverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Monteverde (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.095.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4817)

Autorizzazione al comune di Rocca Santa Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Rocca Santa Maria (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4818)

Autorizzazione al comune di Nespolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Nespolo (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.432.363, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4819)

Autorizzazione al comune di Monte San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Monte San Giovanni (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.439.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decretó legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4820)

Autorizzazione al comune di Monteleone Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Monteleone Sabino (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.651.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4821)

Autorizzazione al comune di Montebuono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Montebuono (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.993.756, per le copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4822)

Autorizzazione al comune di Magliano Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Magliano Sabina (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 534.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4823)

Autorizzazione al comune di Casciana Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Casciana Terme (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4824)

Autorizzazione al comune di Citerna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Citerna (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.070.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4825)

Autorizzazione al comune di Ro Ferrarese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Ro Ferrarese (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.590.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4826)

Autorizzazione al comune di Massafiscaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Massafiscaglia (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4827)

Autorizzazione al comune di Comacchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Comacchio (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4828)

Autorizzazione al comune di Paternopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Paternopoli (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.369.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4829)

Autorizzazione al comune di Parolise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Parolise (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.065.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4830)

Autorizzazione al comune di Ospedaletto d'Alpinolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Ospedaletto d'Alpinolo (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.296.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4831)

Autorizzazione al comune di Mugnano del Cardinale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Mugnano del Cardinale (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.303.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4832)

Autorizzazione al comune di Trevico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Trevico (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.784.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4833)

Autorizzazione al comune di Candida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Candida (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.312.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4834)

Autorizzazione al comune di Villamaina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Villamaina (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4835)

Autorizzazione al comune di Capriglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Capriglia (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.943.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4836)

Autorizzazione al comune di Domicella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Domicella (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4837)

Autorizzazione al comune di Lapio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Lapio (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.831.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4838)

Autorizzazione al comune di Lacedonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1963, il comune di Lacedonia (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.597.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4839)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Salerno

Con decreto ministeriale addì 27 aprile 1963 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Salerno viene prorogata fino al 30 aprile 1964 e il dott. Raoul Testa è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione.

Con il decreto medesimo vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea per quanto concerne l'approvazione dei bilanci 1962 e 1963 ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'articolo 2366 del Codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(4366)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Benevento

Con decreto ministeriale addì 27 aprile 1963 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Benevento viene prorogata fino al 30 aprile 1964 e l'avv. Ettore Perrielio è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione.

Con il decreto medesimo vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1962 e 1963 ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'articolo 2366 del Codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(4367)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Pesaro-Urbino

Con decreto ministeriale addì 27 aprile 1963 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Pesaro-Urbino viene prorogata fino al 30 aprile 1964 e il gr. uff. Antonio Aghemo è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione.

Con il decreto medesimo vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea per quanto concerne l'approvazione dei bilanci 1962 e 1963 ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'articolo 2366 del Codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(4368)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Massa Carrara

Con decreto ministeriale addì 27 aprile 1963 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Massa Carrara viene prorogata fino al 31 ottobre 1963 e il cav. gr. uff. Dino Nuti è nominato, con decorrenza 1° maggio, commissario governativo del Consorzio medesimo, in sostituzione del rag. Giovanni Modelli, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione.

Con il decreto medesimo è fatto obbligo al commissario, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del Codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(4369)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Avellino

Con decreto ministeriale addì 27 aprile 1963 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Avellino viene prorogata fino al 30 aprile 1964 e l'avv. Carlo Flammia è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione.

Con il decreto medesimo vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea per quanto concerne l'approvazione dei bilanci 1962 e 1963 ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'articolo 2366 del Codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(4370)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Atessa

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963, n. 119/51, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Rucci Pietro, nato in Atessa il 2 luglio 1897 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Atessa e Scerni, estese mq. 6180 riportate in catasto alle particelle numeri 161 parte e 163-*m* del foglio di mappa n. 18 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 469 e 470.

(4040)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Castiglione a Casauria

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963, n. 1350/250, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a D'Ortenzio Sabatino, nato a Castiglione a Casauria il 4 gennaio 1888, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castiglione a Casauria, estesa mq. 170 riportata in catasto alla particella n. 318 parte del foglio di mappa n. 5 del comune di Castiglione a Casauria, e nella planimetria tratturale con il n. 321.

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1963, n. 1339/239, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Schiera Alessandro, nato in Castiglione a Casauria il 16 marzo 1887, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Castiglione a Casauria e Tocco a Casauria, estesa mq. 2200 riportata in catasto alla particella n. 373 parte del foglio di mappa n. 4 del comune di Castiglione e Casauria e nella planimetria tratturale con il n. 233.

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1963, n. 1318/248, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a De Cesaris Maria, nata in Cugnoli il 18 maggio 1939, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castiglione a Casauria e Tocco a Casauria estese mq. 1010 riportate in catasto alle particelle numeri 498 parte, 509 parte, 574/*p* e 574/*a* *a* del foglio di mappa n. 8 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con i numeri 492, 509, 491 e 508.

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1963, n. 7481/1860, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Varrasso Emidio, nato a Castiglione a Casauria il 12 febbraio 1920 e Varrasso Ida-Pierina, nata in Castiglione a Casauria il 4 marzo 1927, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castiglione a Casauria e Tocco a Casauria, estese mq. 1850 riportate in catasto alle particelle numeri 246 parte e 239/*e* del foglio di mappa n. 7, alle particelle numeri 499 parte, 508 parte, 574/*q* e 574/*z* del foglio di mappa n. 8 ed alla particella n. 307 parte del foglio di mappa n. 5 del comune di Castiglione a Casauria, e nella planimetria tratturale con i numeri 388, 494, 507, 303, 387, 493 e 506.

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963, n. 1351/251, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a D'Intino Gasperino-Clemente, nato in Torre dei Passeri il 14 novembre 1914 e D'Intino Carolina, nata in Torre dei Passeri il 5 febbraio 1895, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castiglione a Casauria e Tocco a Casauria, estesa mq. 840 riportata in catasto alle particelle numeri 574/h, 577/d e parte alle strade del foglio di mappa n. 8 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con il n. 477.

(4674)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1963, n. 123/9656, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a De Corato Antonio, nato in Andria il 9 settembre 1914, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria, estesa mq. 4.328 riportata in catasto alla particella numero 33/d del foglio di mappa numero 99 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il numero 93.

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1963, n. 120/9657, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, numero 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Sgarra Salvatore, nato in Andria il 20 febbraio 1911, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria, estesa mq. 62 riportata in catasto alla particella numero 52/g del foglio di mappa numero 11 del comune di Andria, e nella planimetria tratturale con il numero 191.

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1963, n. 122/9658, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, numero 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Ruotolo Antonio, nato in Andria il 10 marzo 1918, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria, estesa mq. 70 riportata in catasto alla particella numero 18/d del foglio di mappa numero 100 del comune di Andria, e nella planimetria tratturale con il numero 151.

(4230)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1963, è stato respinto il ricorso straordinario, in via amministrativa, esperito in data 3 febbraio 1962 dal signor Vito Mazzotta avverso la mancata assegnazione in suo favore della rivendita di nuova istituzione in San Donaci, via Grassi.

(4871)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE NAPOLI

Approvazione del piano di zona del comune di Buonalbergo

Con decreto provveditoriale n. 20584 in data 8 maggio 1963, accolta l'opposizione a firma di Formato Donato ed altri, è stato approvato, con stralcio della zona compresa tra la via Piano di Ionne e la via Rodolfo Scrocco, parzialmente colorata in verde e contrassegnata con perimetro in rosso nell'elaborato n. 2 del progetto, il piano di zona del comune di Buonalbergo, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

(4684)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro, con sede in Gradisca di Sedegliano (Udine).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 aprile 1963, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro, con sede in Gradisca di Sedegliano (Udine), composto dai signori:

Presidente:

Novarin ing. Renato.

Membri:

Gallotto Alfredo, Ballico geom. Pietro.

(4103)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa per lavori, manutenzione e assistenza piroscafi « La Libertà », con sede in Venezia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 aprile 1963, il dott. Piccolo Filippo è stato nominato commissario liquidatore della Cooperativa per lavori, manutenzione e assistenza piroscafi « La Libertà », con sede in Venezia, in sostituzione del dott. Armando Ciralli, dimissionario.

(4104)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1963, è stato respinto il ricorso 8 giugno 1961 prodotto in via straordinaria dal dipendente dell'Azienda tramviaria municipale di Milano, Fontana Battista, avverso il provvedimento 15 dicembre 1960 del Consiglio aziendale di disciplina, con il quale venne respinta la sua richiesta di revisione della punizione della sospensione dal servizio per giorni quindici, inflittagli nel 1952.

(4105)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale autonomo case popolari per le vittime civili di guerra, con sede in Roma.

Con decreto ministeriale n. 5317 in data 2 maggio 1963, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale autonomo case popolari per le vittime civili di guerra, con sede in Roma alla via del Corso, n. 303, è stato costituito, per il triennio 1° aprile 1963-31 marzo 1966, come segue:

Romanini prof. Angelo, Arcaroli prof. Giuseppe, Brisinghelli rag. Giorgio, Equizi dott. Pio e Scimè prof. Gerlando: designati dal Consiglio nazionale dell'Associazione vittime civili di guerra;

Falcone dott. Annibale, designato dal Ministero dei lavori pubblici;

Pizzini dott. Sergio, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(4291)

Conferma nella carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cosenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5050 in data 28 aprile 1963 il dott. Mario Greco è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cosenza.

(4102)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in sinistra della valle Morich, in comune di Maser (Treviso).

Con decreto 27 aprile 1963, n. 260/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno in sinistra della valle Morich, segnato nel catasto del comune di Maser (Treviso), alla Sezione B, foglio VI, mappale 59 ½, di Ha 0.01.92, ed indicato nella planimetria rilasciata il 12 settembre 1962, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4558)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito in sinistra del fiume Livenza in comune di Portobuffolè (Treviso).

Con decreto 27 aprile 1963, n. 264/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in sinistra del fiume Livenza, segnato nel catasto del comune Portobuffolè (Treviso), alla Sezione A, foglio II, mappali 115 (Ha 0.07.95) e 116 (Ha 0.03.40), di complessivi Ha 0.11.35, ed indicato nella planimetria rilasciata il 24 settembre 1962, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4556)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Perdita di decorazione al valor militare

A norma delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 24 marzo 1932, n. 453, Culino Giuseppe, da Ragusa, classe 1895, distretto Siracusa, ex. soldato è incorso, dal 21 marzo 1941, nella perdita «de jure» della medaglia di bronzo al valore militare che gli era stata concessa con decreto-legge 7 ottobre 1917 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa n. 75, pagina n. 6203).

(4661)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1963 registro n. 4, foglio n. 4, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal sig. Buonocore Raffaele avverso il provvedimento n. 1024 del 23 novembre 1960, con il quale la Camera di commercio di Napoli lo collocava a riposo per aver raggiunto il limite massimo di 40 anni di servizio.

(4555)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 97

Corso dei cambi del 22 maggio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,47	621,42	621,37	621,10	621,39	621,55	621,38	621,50	621,55	621,20
$ Can.	576,17	576,50	576,50	576,30	574,75	576,22	576,40	576,10	576,05	576 —
Fr. Sv.	143,87	143,87	143,92	143,845	143,85	143,95	143,885	143,90	143,95	143,82
Kr. D.	89,94	89,93	89,92	89,96	89,95	89,97	90,03	89,92	89,97	89,92
Kr. N.	86,95	86,95	86,95	86,89	87 —	86,97	86,97	86,95	86,96	86,95
Kr. Sv.	119,79	119,76	119,78	119,75	119,70	119,80	119,79	119,80	119,80	119,80
Fol.	172,87	172,85	172,89	172,81	172,80	172,90	172,88	172,80	172,90	172,87
Fr. B.	12,47	12,462	12,4675	12,46	12,465	12,47	12,465	12,46	12,46	12,46
Franco francese	126,83	126,82	126,84	126,78	126,80	126,86	126,82	126,80	126,85	126,82
Lst.	1739,85	1739,85	1739,65	1739,15	1739,50	1740,09	1739,90	1740 —	1740,12	1739,20
Dm. occ.	156,11	156,05	156,10	155,98	156,05	156,13	156,06	156,10	156,12	156,025
Scell. Austr.	24,05	24,06	24,06	24,06	24 —	24,06	24,062	24,05	24,06	24,06
Escudo Port.	21,69	21,69	21,7125	21,695	21,70	21,69	21,74	21,67	21,69	21,69

Media dei titoli del 22 maggio 1963

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	105,925
Redimibile 3,50 % 1934	92,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,525
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,375

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 maggio 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,24
1 Dollaro canadese	576,35
1 Franco svizzero	143,865
1 Corona danese	89,995
1 Corona norvegese	86,93
1 Corona svedese	119,77
1 Fiorino olandese	172,845
1 Franco belga	12,462
1 Franco francese	126,80
1 Lira sterlina	1739,525
1 Marco germanico	156,02
1 Scellino austriaco	24,061
1 Escudo Port.	21,717

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a duecentonovantacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecentonovantacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, di cui al quadro VII annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 26, oppure ai 28 per i candidati provvisti di diploma di laurea, salvo gli altri casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dall'indicato limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda e d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili, nonchè degli operai di ruolo dello Stato, ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla Sezione commerciale di un Istituto tecnico o corrispondente diploma secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Possono, altresì, prendere parte al predetto concorso i candidati i quali, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, siano provvisti del diploma di laurea in economia e commercio rilasciato da una Università degli studi della Repubblica, compresa l'Università degli studi « Luigi Bocconi » di Milano, o del corrispondente diploma di laurea in scienze economiche e commerciali rilasciato dai cessati Istituti superiori di studi commerciali, ovvero del diploma di laurea in scienze economiche e marittime rilasciato dall'Istituto universitario navale di Napoli.

Inoltre, ai sensi dell'art. 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso in parola, anche se non in possesso di uno degli indicati titoli di studio, i dipendenti statali appartenenti alle carriere esecutive, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato e redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato n. 2), dovranno pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato o alle Ragionerie regionali dello Stato o alle Ragionerie provinciali dello Stato entro il termine di giorni quaranta decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede non il timbro a data dell'ufficio postale presso cui è stato effettuato l'inoltro, bensì il timbro di ricezione apposto dall'Ufficio postale di questo Ministero o il timbro a calendario dell'archivio del personale per le domande direttamente presentate all'accettazione della Ragioneria generale dello Stato.

Per le domande presentate tramite le Ragionerie regionali dello Stato e le Ragionerie provinciali dello Stato farà fede, invece, il timbro a protocollo, con l'indicazione del giorno nel quale sono state presentate, che le Ragionerie stesse vi apporranno prima di trasmetterle al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 26° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età e che consente di prescindere da tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovranno risultare altresì:

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

la dichiarazione che l'aspirante, in caso di nomina, è disposto a raggiungere qualsiasi destinazione;

la sede presso la quale s'intende sostenere le prove scritte.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal Segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla Ragioneria generale dello Stato oltre il detto termine di giorni quindici.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma ovvero copia autenticata nei modi di cui

all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *e*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 26 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età ed alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*) nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo e da altri Ministeri ed Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare: in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte si svolgeranno presso le sedi di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari nei locali che saranno a suo tempo indicati.

La prova orale avrà luogo in Roma.

Con successivo provvedimento sarà fissato il diario delle prove scritte. Tale diario sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio di dette prove scritte. Dello stesso diario sarà dato avviso, nel termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito e di titoli si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive variazioni.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministero del tesoro non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione del cennato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata dell'aspirante;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) libretto ferroviario (tessera ferroviaria di nuovo tipo).

Art. 11.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dell'art. 17 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

Art. 12.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto (coefficiente 202), oltre le quote di aggiunta di famiglia e le indennità accessorie eventualmente spettanti.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata con decreto ministeriale la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso di cui al presente decreto, provenienti da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso medesimo provenienti dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 14.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'Ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia di prima classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1963

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1963
Registro n. 12, *foglio n.* 018. — VENTURA SIGNORETTI

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DELL'ESAME

PROVE SCRITTE

Parte prima:
nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.

Parte seconda:
principi di economia politica e di scienza delle finanze.

Parte terza:
1) computisteria; ragioneria delle aziende pubbliche e private;
2) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato.

PROVA ORALE

1. Le materie delle prove scritte;
2. Nozioni di diritto costituzionale;
3. Nozioni generali sui servizi dei Ministeri delle finanze e del tesoro, al centro ed alla periferia;
4. Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 21 marzo 1963

Il Ministro: TREMELLONI

ALLEGATO N. 2

Schema di domanda in bollo da L. 200

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di) il . . . . e residente in . . (provincia di . .) via . n. chiede di essere ammesso al concorso per esami a duecentonovantacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, di cui al quadro VII annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè

Dichiara sotto la propria responsabilità che:
1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . . .;
3) non ha riportato condanne penali (3) . . . . .;
4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito in data presso . . . . ;
5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente ;
6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni . ;
7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;
9) chiede di voler sostenere le prove scritte presso la sede di (4) . . . . . .

Data, ...

Firma (5) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . .

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 26° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare una delle sedi previste nell'art. 9 del bando.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(4713)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Andria (Bari)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 dicembre 1962 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe, vacante nel comune di Andria (Bari);

Visto il decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe, vacante nel comune di Andria, nell'ordine appresso indicato:

1. Bonasia dott. Michele	punti 77,54	su 132
2. Scolari Mario	» 75,51	»
3. Caloita Francesco	» 75,16	»
4. De Gaetano dott. Angelo	» 75,13	»
5. Pasqualis dott. Marcello	» 74,42	»
6. Cappello dott. Agostino	» 73,08	»
7. Silvano dott. Guido	» 72,60	»
8. Di Santo dott. Angelo	» 71,50	»
9. Pollidori Giuseppe	» 71,45	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 maggio 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(5037)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso a duecentocinquantasei posti di segretario in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1963.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1963, n. 2709, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecentocinquantasei posti di segretario in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra candidati muniti del diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnico-nautica o di ragioniere e perito commerciale;

Delibera:

La Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Romiti dott. ing. Pasquale, direttore compartimentale.

Membri:

Basile dott. Mario, ispettore capo superiore;

Pera dott. Carlo, ispettore capo superiore;

De Campora dott. Gaetano, ispettore capo superiore;

De Martino dott. ing. Mario, direttore compartimentale 1ª classe a riposo;

Prestipino prof. Vincenzo, docente di lettere;

Pedace prof. Vincenzo, docente di lettere.

Segretario:

Inglese dott. Giuseppe, ispettore capo.

Roma, addì 29 gennaio 1963

Il direttore generale: RENZETTI

(4900)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Revoca del concorso per titoli ed esami a ottantotto posti di vice segretario od equiparato nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile e del concorso per titoli ed esami a centoventicinque posti di vice segretario od equiparato nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, recante disposizioni particolari sulla stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale postelegrafonico;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1958, con il quale sono stati indetti:

a) un concorso per titoli ed esami a ottantotto posti di vice segretario od equiparato nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile;

b) un concorso per titoli ed esami a centoventicinque posti di vice segretario od equiparato nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico, entrambi esclusivamente riservati al personale di ruolo, non di ruolo e agli allievi telefonisti e meccanici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in servizio alla data del 26 marzo 1958;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1959, con il quale è stata sciolta la riserva apposta nell'anzidetto bando in ordine ad una successiva rideterminazione dei posti messi a concorso;

Considerato che i concorsi medesimi, eccettuata la pubblicazione del relativo bando e la ricezione delle domande di ammissione, non ha avuto ulteriore attuazione per le qui documentate ragioni di convenienza ed opportunità amministrativa attinenti alla constatata e riconosciuta esigenza di disciplinare diversamente ed in via transitoria l'accesso alle carriere di concetto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Considerato, inoltre, che il notevole lasso di tempo fin qui trascorso ha ulteriormente aggravato le accennate ragioni di convenienza ed opportunità, per cui allo stato attuale si rende necessaria la revoca dei ripetuti concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 1958, in premesse citato, con il quale sono stati indetti i concorsi a ottantotto e centoventicinque posti di vice segretario o equiparato nei ruoli organici delle carriere di concetto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è revocato.

Art. 2.

E' revocato, altresì, il decreto ministeriale 15 settembre 1959, pure in premesse citato, concernente la definitiva rideterminazione dei posti messi a concorso come sopra.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1963

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1963
Registro n. 10 Ufficio riscontro poste, foglio n. 145. — ANSALONE

(5038)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esami ad otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero, indetto con decreto ministeriale 5 dicembre 1962.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale del 5 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1962, registro n. 3 Partecipazioni statali, foglio n. 74, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 9 dell'11 gennaio 1963, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, riguardante i compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, e delle Commissioni giudicatrici nei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali;

Decreta:

La Commissione esaminatrice per il concorso per esami ad otto posti di consigliere di 3ª classe in prova, di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Zingale dott. Salvatore, consigliere di Stato.

Membri:

Di Nardi prof. Giuseppe, ordinario di economia politica nell'Università di Roma;

Merlani prof. Carlo, ordinario di tecnica industriale e commerciale nell'Università di Perugia;

Guidi dott. Mario, direttore generale del Ministero delle partecipazioni statali;

Fanci dott. Giuseppe, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Segretario:

Tartaglia dott. Michele, direttore di divisione nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali.

Ai componenti ed al segretario della Commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa farà carico sul capitolo 18 del bilancio del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario corrente, e — occorrendo — sul corrispondente capitolo per l'esercizio finanziario successivo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 aprile 1963

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1963
Registro n. 3 *Partecipazioni statali, foglio n.* 122. — VIOLA

(5104)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso per titoli a cinque posti di bollatore del Registro in prova nel ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto ministeriale 13 marzo 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 4 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1963 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 9 maggio 1963 il decreto ministeriale 28 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1963, registro n. 13 Finanze, foglio n. 50, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a cinque posti di bollatore del Registro in prova nel ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto ministeriale 13 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 15 luglio 1961.

(4898)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso per esami a quindici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo della Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari ruolo Uffici del registro, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 29 marzo 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1963 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 7 maggio 1963 il decreto ministeriale 26 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1963, registro n. 7 Finanze, foglio n. 239 che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a quindici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo della Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari ruolo Uffici del registro, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 29 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 18 luglio 1961.

(4899)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso per esami a venti posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 29 marzo 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1963 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 7 maggio 1963 il decreto ministeriale 29 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1963, registro n. 6 Finanze, foglio n. 21, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a venti posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 29 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 18 luglio 1961.

(4897)

REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella Regione al 30 novembre 1962.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 422 in data 3 dicembre 1962, con il quale è stato indetto un pubblico concorso al posto di veterinario condotto vacante nel Consorzio di Morgex alla data del 30 novembre 1962;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni formulate dall'Ordine dei veterinari della Regione;

Vista la terna proposta dall'Assemblea consorziale di Morgex;

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge regionale 20 novembre 1962, n. 4;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, e lo Statuto della Regione autonoma Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterniario condotto vacante nel Consorzio di Morgex alla data del 30 novembre 1962, è costituita come segue:

Presidente:

Chantel dott. Enrico, Assessore regionale alla sanità e assistenza sociale, appositamente delegato.

Componenti:

Margaroli dott. Dario, veterinario regionale;

Bisbocci prof. dott. Giovanni, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

Monti prof. dott. Franco, docente in clinica medica veterinaria;

Milloz dott. Ernesto, veterinario condotto.

Membri aggiunti per la prova orale di lingua francese:

Gard prof. Patrizio, preside del Liceo classico di Aosta;

Page prof.ssa Cesarina, insegnante di lingua francese.

Segretario:

Fosson Francesco, funzionario dell'Amministrazione regionale.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Regione ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Regione.

Aosta, addì 10 maggio 1963

Il Presidente: Marcoz

(5040)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medito scolastico vacanti nella provincia di Cosenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 27 dicembre 1962, n. 7501, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico scolastico vacanti nei comuni di Cassano Jonio e San Giovanni in Fiore alla data del 30 novembre 1962;

Considerato che si deve procedere alla costituzione della relativa Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dagli Enti competenti;

Visti gli articoli 8, 9 e 69 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico scolastico di cui in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

De Carlo dott. Pasquale, vice prefetto.

Componenti:

Chimenti dott. Antonio, medico provinciale;

Tizzano prof. dott. Antonio, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Napoli;

De Ritis prof. dott. Fernando, docente di Patologia e Clinica medica e titolare di malattie infettive presso l'Università di Napoli;

Oliviero dott. Antonio, capo dell'Ufficio sanitario comunale di San Giovanni in Fiore.

Segretario:

Nociti dott. Domenico, direttore di divisione del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato, come per legge.

Cosenza, addì 15 maggio 1963

Il medico provinciale: CHIMENTI

(5109)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CASERTA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Caserta.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2004 del 12 dicembre 1962, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Caserta;

Visto gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni fatte dalla Prefettura e dall'Ente interessato;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di veterinario condotto nella condotta consorziale di San Gregorio Matese-Castello d'Alife è costituita come segue:

Presidente:

Cotugno comm. dott. Emanuele, vice prefetto.

Componenti:

Venuta dott. Giovanni, veterinario provinciale;

Montemagno prof. dott. Francesco, docente in clinica medica veterinaria;

Bonaduce prof. dott. Antonio, docente in igiene e polizia veterinaria;

Di Lello dott. Salvatore, veterinario condotto.

Segretario:

Orabona dott. Paolo, direttore di Sezione presso la prefettura di Caserta.

La Commissione giudicatrice avrà sede in Caserta ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, che verrà pubblicato pure, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio veterinario provinciale di Caserta e della prefettura di Caserta stessa.

Caserta, addì 15 maggio 1963

Il veterinario provinciale: VENUTA

(5106)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.